

**Ordinanza n°16/2022****OGGETTO: RIMOZIONE RIFIUTI.****IL SINDACO**

Osservato il Rapporto Amministrativo n.07/2022 del 30/09/2022 della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” Stazione di SCOPA (VC) pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente n°2073 in data 30/09/2022 in cui si è accertato infrazioni ai sensi dell’Art. n°192 del D.to Lgs. n°152 in data 03/04/2006 e s.m. ed i. ;

Preso atto della documentazione fotografica agli atti;

Osservato che è stata accertata la presenza di rifiuti indifferenziato domestici, svariate bottiglie di vetro e plastica di varie dimensioni, numerose confezioni in plastica e di parte vuote e vari rifiuti provenienti da confezioni alimentari in alluminio e cartone, all’interno di una baita allo stato di rustico il cui proprietario a seguito della verifica al catasto (Foglio 14 Particella 29) risulta essere la Società Immobiliare di Valle Artogna S.R.L. con sede legale in Monza (MB) Via Cernuschi n.6, dato in uso mediante scrittura privata d’affitto d’alpeggio alla Società “Le Delizie di Montagna” pertanto l’obbligato in solido risulta essere:

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA LE DELIZIE DI MONTAGNA Sede legale in Via delle Vigne snc – Camerata Nuova (RM) – legale rappresentante sig.BORDA FABIO Residente in Via Basaluzzo n.2B - MARENE (CN);

Tenuto conto:

- che l’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce:

- a) al comma 1, che l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- b) al comma 2, che è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- c) al comma 3, che, fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
- d) sempre al comma 3, che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

- che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- che l'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato, pertanto:

- che in considerazione della qualità dei rifiuti depositati e della loro tipologia, è necessario disporre entro 15 giorni dalla data di notifica, alla rimozione, il recupero, lo smaltimento nei modi di legge;

- che la rimozione dei rifiuti, da attuarsi da parte della SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LE DELIZIE DI MONTAGNA Sede legale in Via delle Vigne snc – Camerata Nuova (RM) – legale rappresentante sig.BORDA FABIO Residente in Via Basaluzzo n.2B - MARENE (CN), è finalizzata a garantire tempestivamente la tutela dell'igiene, della salute della collettività e dell'ambiente;

Tenuto conto, inoltre, che l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione del presente atto / provvedimento è stato comunicato alla SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LE DELIZIE DI MONTAGNA Sede legale in Via delle Vigne snc – Camerata Nuova (RM) – legale rappresentante sig.BORDA FABIO Residente in Via Basaluzzo n.2B - MARENE (CN) in qualità di affittuari e alla Società Immobiliare di Valle Artogna S.R.L. con sede legale in Monza Via Cernuschi n.6, in qualità di proprietari notificato a mezzo di Raccomandata A.R.;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006;

ORDINA

alla SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LE DELIZIE DI MONTAGNA Sede legale in Via delle Vigne snc – Camerata Nuova (RM) – legale rappresentante sig.BORDA FABIO Residente in Via Basaluzzo n.2B - MARENE (CN) ed alla Società Immobiliare di Valle Artogna S.R.L. con sede legale in Monza Via Cernuschi n.6 di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati all'interno della baita allo stato rustico di Sua proprietà posto in Località Alpe Campo;

AVVERTE

– che chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;

INFORMA

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, inoltre

– che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

– che la presente ordinanza:

- a) sia notificata a mezzo di racc.ta a:
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LE DELIZIE DI MONTAGNA Sede legale in Via delle Vigne snc – Camerata Nuova (RM) – legale rappresentante sig. BORDA FABIO Residente in Via Basaluzzo n.2B - MARENE (CN) (Affittuario);
Società Immobiliare di Valle Artogna S.R.L. con sede legale in Monza Via Cernuschi n.6 (proprietario);
- b) sia pubblicata sul sito web del Comune;
comunicata a mezzo posta certificata
 - Carabinieri Forestale “Piemonte” Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Scopa (VC);
 - ARPA – Dipartimento di Vercelli;
 - Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento di Vercelli

Campertogno, 11/10/2022

IL SINDACO
Dr.ssa Miriam Giubertoni